

# NEL NUOVO CODICE CIVILE ITALIANO

## ISTITUTI E NORME INTERESSANTI IL CLERO

Il matrimonio, la filiazione, la famiglia sono istituti che indubbiamente interessano l'ufficio e il ministero del sacerdote, specialmente se in cura d'anime, sopra ogni altro argomento che formi materia del codice civile. Per questo, dopo aver accennate alle principali innovazioni introdotte nel nuovo codice 1939, libro primo, circa il matrimonio, vogliamo fermare la nostra attenzione sugli argomenti che più da vicino toccano la dottrina e la morale cattolica degli istituti connessi e conseguenti.

Pochissime, fortunatamente, le nostre riserve e, ad ogni modo, utili per fissare le eventuali divergenze col codice di diritto canonico; necessaria la conoscenza delle nuove norme e consolante, in generale, la constatazione delle miglorie e provvidenze adottate per garantire da ogni attentato il basilare istituto della famiglia.

### IL MATRIMONIO DEL CONIUGE PRESUNTO MORTO

Circa il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, dovendosi far luogo a presunzioni e attenersi, piuttosto che al rigore logico, alla soluzione imposta dai problemi della vita vissuta, si potrebbe discutere all'infinito; e la varietà delle norme adottate dalle varie legislazioni ne sono una prova. Il caso non è frequente, ma il legislatore non deve procedere con minore cautela almeno là dove, come tra noi, l'indissolubilità matrimoniale non deve mai essere smentita.

Le ipotesi che possono prospettarsi riguardano anzitutto i dispersi di guerra, ma non sono i soli. A quelli aveva provveduto il R. D. 15 agosto 1919: il militare scomparso dai ruoli si dichiarava **disperso**; poi, agli effetti civili-patrimoniali si equiparava all'assente e, infine, agli effetti matrimoniali, il Tribunale poteva dichiararne la **morte presunta**.

Ora, tutta la materia è riassorbita, innovata e riordinata dal nuovo c. civ. E diciamo subito la nostra soddisfazione nel vederla eliminata la prima proposta che, mentre ammetteva (e si ammette ancora) la cessazione degli effetti patrimoniali col ritorno dell'assente, riteneva invece definitivo lo scioglimento del primo matrimonio, sia pure su domanda del coniuge dell'assente dichiarato morto (art. 82 del prelim.). Il contrasto col principio della indissolubilità « che è fondamento essenziale del no-

stro diritto matrimoniale», dice la relazione Solmi, era troppo stridente. Ragioni di pratica convenienza possono consigliare di permettere al coniuge dell'assente di contrarre nuovo matrimonio, e anche la Chiesa le riconosce (1); ma resti salvo che solo la morte può sciogliere il matrimonio. Onde, come nel caso che siasi formato per errore l'atto di morte di una persona, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge di essa viene a cadere quando l'errore sia scoperto, così non può mantenersi il matrimonio del coniuge del presunto morto, quando la presunzione sia distrutta. Triste soluzione, è vero, quella dell'annullamento della nuova famiglia, ma non minori inconvenienti recherebbe la distruzione della prima. Del resto, le conseguenze dell'annullamento del secondo matrimonio non si ripercuotono sui figli, che siano nati da esso, perchè l'art. 70 del nuovo codice fa salvi gli effetti del matrimonio.

Le ipotesi avanzate riguardano, dunque, non soltanto i casi di guerra, ma anche altri.

La norma è questa: premesso che, quando una persona scompare, senza dare più notizie, sull'istanza degli interessati o del pubblico ministero, il tribunale prima le dà un curatore e poi (dopo due anni dalle ultime notizie) ne dichiara l'assenza e si apre la successione nei beni col possesso temporaneo degli aventi diritto, l'art. 55 autorizza il tribunale a **dichiarare presunta la morte** dell'assente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia, dal qual giorno peraltro devono essere trascorsi **dieci anni**, di cui almeno nove dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Inoltre, può dichiararsi la morte presunta in altri tre casi (art. 57):

1) quando alcuno è scomparso **in operazioni belliche** alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui e sono trascorsi due anni dalla entrata in

(1) Anche recentemente la Santa Sede rinviava, in argomento, all'Istruzione del S. Ufficio, 13 maggio 1868, la quale esige un triplice ordine di prove: 1. documenti, 2. testimonianze, 3. presunzioni e congetture. Se si raggiunge la prova, l'Ordinario può rilasciare il mandato col *nulla osta*; ma se rimane un dubbio, si deve presentare il caso alla S. C. dei Sacramenti. Si tratta, infatti, di una questione di stato, che (com'è noto) comunque risolta non passa mai in cosa giudicata (cfr. cc. 1903 e 1989): *praesumptio cedit veritati*, anche dopo anni di un matrimonio putativo. Anche il c. 1068 § 2, autorizza le nuove nozze soltanto se « *legitime et certo constiterit de solutione prioris matrimonii* ». E la certezza morale, qui richiesta, è quella che ammette ancora la *possibilità* dell'errore, ma non la *probabilità* di errore. Insomma, per la Chiesa, la prolungata assenza del coniuge « *minime sufficiens ad iustam probationem habetur... Quod enim non comparuerit, non magis mors in causa esse potuit, quam eius contumacia* », dice la cit. Istr. S. Off., nel senso che l'assenza e il silenzio possono dipendere dalla volontà del presunto morto di rimanere ignorato. (Cfr. il nostro « *Il matr. in Italia* », IV ediz., 1939, Vicenza, pag. 107 e 206).

vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto **prigioniero del nemico** o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi, senza averne notizie, due o tre anni, rispettivamente, come sopra;

3) quando alcuno è **scomparso per un infortunio** e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (art. 63); ma questo è **nullo**, qualora la persona ritorni o ne sia accertata la esistenza. Restano salvi, come si disse, gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. Viceversa, la nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (art. 66).

Tutto ciò (resti bene inteso) ha valore in ordine al matrimonio civile e può avere molto peso anche nel foro ecclesiastico; ma la sentenza civile che dichiara la morte presunta non può determinare senz'altro un diritto a chiedere la celebrazione del matrimonio canonico. Nell'ordinamento canonico hanno efficacia soltanto le disposizioni canoniche e le sentenze dell'autorità ecclesiastica; quindi (in materia specifica) la citata Istr. del S. Ufficio del 1868, il can. 1068 § 2 e l'Istr. S. C. dei Sacramenti 1 luglio 1929 al n. 48 in relazione al matrimonio Concordatario.

Un matrimonio canonico sarà, quindi, più facile dopo che prima della sentenza civile che dichiara la morte presunta, non tanto in forza dell'autorità giudicante, quanto in forza degli argomenti positivi e negativi, su cui la sentenza stessa si fonda.

E, nei riflessi concordatari, noteremo, infine, che il matrimonio canonico-concordatario celebrato **dopo** la ripetuta sentenza civile può, con la trascrizione, ottenere regolarmente gli effetti civili (1); mentre, **prima** della sentenza, intoppa nel divieto dell'art. 12 della legge matrimoniale e l'eventuale trascrizione non potrebbe invocarsi che, in casi eccezionali, per il tramite diplomatico della Segreteria di Stato.

**Mons. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO**  
*Canonico Teologo della Cattedrale di Vicenza*

(1) Altrove, prospettammo un'altra ipotesi: che col coniuge assente si celebrò il solo matrimonio civile e con una terza persona (in seguito, di solito) il solo matrimonio canonico, di cui non si poteva ottenere la trascrizione agli effetti civili. Ma, dichiarata con sentenza civile la morte presunta dell'assente, nulla osta più a che si ottengano gli effetti civili del secondo matrimonio, con l'istituto della trascrizione tardiva (art. 14 legge matr.) e anche se il matrimonio avvenne prima del 1929, con effetti, però, *ex nunc* (art. 21), ossia dal momento della trascrizione (cfr. STOCCHIERO, *Il matr. in Italia*, IV ediz., 1939, pagg. 108, 389 e 393).